



**FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE**

CORSO PROCEDURE CRISI DI IMPRESA

Il privilegio dei professionisti associati alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali

Dott. Gianni Tapinassi



**FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE**

Il privilegio dei professionisti ex art. 2751-bis c.c.

art. 2751-bis n. 2 c.c.

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: (...)

2) Le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.

L'art. 1 comma 474 della Legge Stabilità 2018 è intervenuto per ampliare il privilegio dei professionisti e degli altri prestatori d'opera intellettuale:

1) Da un lato il privilegio viene riconosciuto per i contributi di assistenza e previdenza di tutte le categorie professionali; fino al 2018, tale privilegio era riconosciuto solo per i dottori commercialisti ed esperti contabili, perché solo la legge istitutiva della Cassa di Previdenza di questa categoria espressamente equipara, ai fini del privilegio, il credito per contributo integrativo al credito per prestazioni professionali art. 11 L. 21/1986)

2) Dall'altro, viene attratto al privilegio generale mobiliare anche il credito di rivalsa per IVA, al quale era riconosciuto – ricorrendone il presupposto – unicamente il privilegio mobiliare speciale di cui all'art. 2758 secondo comma c.c.

In precedenza, il credito del professionista per l'IVA addebitata in via di rivalsa veniva distinto da quello che nasce per effetto della prestazione professionale, e non gode del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c.

Orientamento consolidato ed univoco della Cassazione: dopo le fondamentali Cass. 6149/1995 e Cass. 15690/2008, *ex multis*: Cass. 1034/2017, 9616/2016, 7414/2014, 8222/2011.



**FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE**

Lo svolgimento della professione in forma associata

Breve excursus storico

L. 23.11.39 n. 1815:

Art. 1

Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

L'abrogazione dell'art. 1 della L. 1815/39 - che prevedeva l'obbligo di ricorrere alla forma dello "studio associato" e l'obbligo di comunicazione agli Ordini - non ha inciso sulla validità delle associazioni tra professionisti già costituite prima dell'entrata in vigore della L. 183/2011, né inibisce la possibilità di procedere alla costituzione di nuovi studi associati.

Infatti, ai sensi dell'art. 10 co. 9 della L. 183/2011, richiamato anche dall'art. 2 co. 2 del DM 34/2013, "Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

Conferma interpretativa:

1. studio Consiglio Nazionale del Notariato 31.5.2012 n. 41-2012/I, ribadito da studio Consiglio Nazionale del Notariato 03.04.2014 n. 224-2014/I
2. circ. IRDCEC 12.7.2013 n. 32/IR (§ 2),



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Lo svolgimento della professione in forma associata

Natura dello studio associato

Lo studio associato, anche se privo di personalità giuridica, ha la capacità di porsi quale **centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici** ai sensi dell'art. 36 c.c., nell'ambito delle associazioni non riconosciute (fra le altre, Cass. 10.9.2019 n. 22616 e Cass. 10.4.2018 n. 8768).

L'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione non riconosciuta sono regolati in base agli **accordi degli associati**, i quali possono attribuire la legittimazione a stipulare contratti e acquisire la titolarità dei rapporti alla stessa, poi delegati ai singoli aderenti che ne curano personalmente l'esecuzione. Pertanto, accertata tale circostanza da parte del giudice, lo studio professionale, al quale viene riconosciuta dalla legge la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione giuridica, ha **legittimazione attiva** rispetto ai crediti afferenti alle prestazioni svolte dai singoli associati per il cliente. L'associazione fra professionisti può anche avere finalità diverse da quella della divisione delle spese e della gestione dei proventi in maniera congiunta (Cass. 9.10.2020 n. 21868, Cass. 17.2.2020 n. 3850, Cass. 2.7.2019 n. 17718, Cass. 20.4.2018 n. 9927, Cass. 26.7.2016 n. 15417 e Cass. 15.7.2011 n. 15694).

Per una sintetica rassegna delle diverse interpretazioni alla natura degli studi associati v. CNDCEC - Pronto Ordini 2.3.2021 n. 205, ove viene ribadito il **carattere personale** della prestazione, «che costituisce principio cardine della materia e che è posto a tutela non solo delle categorie professionali, bensì anche della clientela e dei consumatori che ad essi si rivolgono».

Nelle associazioni professionali non si deroga al principio secondo cui il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico da lui stesso assunto (ex art. 2232 c.c.), né a quello in base al quale l'associazione non può sostituirsi ai singoli associati per l'esecuzione della prestazione per cui l'ordinamento richiede un titolo abilitativo di cui solo il singolo può essere in possesso.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Il privilegio del credito dello studio associato

Il (faticoso) approdo della giurisprudenza di legittimità

Dopo iniziali oscillazioni, la Corte di Cassazione sembra essersi consolidata nell'affermare il seguente principio di diritto: la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito **si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista**, in via esclusiva o prevalente, **e sia di pertinenza dello stesso professionista**, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale" (Cass. 20746/2023, 14829/2022, 10977/2021, 9927/2018, 14321/2019, 5656/2019, 5248/2019, 9927/2018, 6285/2016).

Tale dimostrazione può essere data, ad esempio, sulla base di un accordo tra gli associati che preveda la **cessione all'associazione del credito al compenso** per la prestazione professionale (Cass. 7898/2020; cfr. Cass. 11502/2012, 18455/2011; da segnalare Cass. 448/2015, per cui sarebbe questa la "sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio")



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Il privilegio del credito dello studio associato

Cass. 29371/2024: un ulteriore aggravio probatorio per gli studi associati

«(...) il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 2 c.c. presuppone (a differenza di quanto accaduto nel caso in esame, in cui è mancata la prova) che "gli accordi interni tra gli associati prevedano che il compenso percepito da un determinato cliente spetti" (dedotti i costi comuni, solo) "a chi ha concretamente svolto la prestazione in suo favore" o, quanto meno, contemplino "meccanismi per assicurare che, nella rendicontazione periodica, gli utili siano distribuiti in misura proporzionale al lavoro svolto da ciascuno degli associati", con la conseguenza che, al contrario, "tutte le volte che gli accordi interni prevedano una diversa distribuzione degli utili, per esempio in misura fissa tra gli associati sulla base delle quote di partecipazione all'associazione stessa, non si può ritenere che i compensi vadano a retribuire il lavoro svolto da ciascuno, perché almeno in parte retribuiscono anche chi non ha svolto attività»

In definitiva, quindi, l'associazione deve dare dimostrazione che il credito, dedotti i costi comuni, va a remunerare esattamente la prestazione del professionista officiato dell'incarico (il quale, per inciso, deve preliminarmente dimostrare che ha svolto, in via esclusiva o prevalente, la prestazione in modo personale)

Posizione contraria del P.G.: *«Il privilegio generale sui beni mobili del debitore - previsto dall'art. 2751-bis c.c. per le retribuzioni dei professionisti – deve, quindi, trovare applicazione anche in relazione alle prestazioni professionali direttamente espletate dal singolo professionista, a nulla rilevando: (i) sia la regolazione all'interno dell'associazione professionale della ripartizione dei compensi (questa prova non è richiesta né dalla legge, né dalla giurisprudenza, né dalla ratio legis: v. infra); (ii) sia la previa individuazione dei professionisti scelti dal committente; (iii) sia la provenienza della richiesta da parte dello studio legale associato, nel senso che la proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo da parte dello studio professionale, in quanto pone una mera presunzione di esclusione della personalità del rapporto professionale, resta superata e vinta in presenza di documentazione che consenta di individuare i compensi riferiti alle prestazioni **direttamente e personalmente** svolte dal singolo associato»*



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Qualche spunto e suggerimento operativo - 1

Legittimazione attiva

E' davvero necessario che l'insinuazione al passivo sia formulata a nome dello studio associato anziché a nome del professionista che ha svolto la prestazione?

Il fatto che i proventi confluiscono nel patrimonio dell'associazione non fa perdere la legittimazione attiva al professionista che ha svolto la prestazione, il quale può formulare la domanda di ammissione personalmente

Patti associativi

L'associazione è regolata da appositi accordi, che possono attribuire all'associazione medesima la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti.

Cass. 21868/2020 «Il giudice di merito deve accertare tale circostanza analizzando lo statuto dell'associazione» (conf. Cass. n. 7898/2020)

Non è consigliabile una ripartizione fissa e immodificabile dei proventi tra gli associati; occorre invece Specificare che ciascun professionista sarà remunerato in funzione degli incarichi che ha svolto, e che la percentuale di ripartizione varierà ogni anno in funzione del diverso apporto con scrittura autenticata ex art. 5 TUIR (deroga rispetto alla regola generale prevista per la società semplice: la scrittura può essere redatta fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi)



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Qualche spunto e suggerimento operativo - 2

Mandato professionale

Il mandato deve specificare in modo chiaro ed inequivoco che la prestazione dovrà essere svolta in maniera esclusiva o comunque prevalente dal professionista officiato dell'incarico

NO a mandati conferiti genericamente all'associazione professionale e non al singolo professionista

ESEMPIO

«Modalità di svolgimento dell'incarico

Diligenza - Il Professionista, con l'assunzione del presente incarico, si impegna a prestare la propria opera nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del Codice Civile, usando la normale diligenza richiesta dalla professione e dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche di riferimento. Egli è rappresentante dello Studio e responsabile della pratica oggetto del presente incarico;

Personalità - La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal Professionista, che potrà avvalersi di collaboratori o di personale dipendente, in modo non prevalente e sotto la propria direzione e responsabilità»